



## DELIBERAZIONE

n. 1535

del 2-9-2021

## O G G E T T O

Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza dal sig. T.M. in tema di responsabilità professionale sanitaria.  
Autorizzazione alla costituzione in giudizio e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali  
Anno Proposta: 2021  
Numero Proposta: 1794

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 26.07.2021 (prot. n. 77920 del 26.07.2021) è stato notificato all'Azienda il ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* promosso avanti al Tribunale di Vicenza dal sig. T.M., volto ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'Ente per i danni asseritamente patiti in conseguenza della mancata rimozione di un elettrodo preesistente in occasione di un intervento di sostituzione dell'impianto di defibrillazione automatico ICD eseguito presso l'Ospedale di Vicenza in data 30.08.2013.

Tale ricorso segue una originaria richiesta stragiudiziale di risarcimento (prot. n. 33563 del 04.04.2017) ed una comunicazione di avvio della procedura di mediazione avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Associazione Conciliatori del Veneto (prot. n. 24580 del 07.03.2018), conclusasi con esito negativo; entrambe venivano segnalate, tramite il broker Willis Italia Spa, alla Compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited, con la quale l'ULSS ha stipulato la polizza assicurativa n. 2015RCG00100-642148 a copertura della responsabilità civile verso terzi ed operatori.

La medesima Compagnia, a fronte della notifica del summenzionato ricorso, con comunicazione del 26.08.2021, acquisita al prot. n. 87608 del 26.08.2021, ha indicato quale professionista cui affidare la difesa in giudizio dell'ULSS 8, in forza della clausola di gestione delle vertenze di danno e di tutela legale contenuta nella citata polizza, l'avv. Mario Testa del foro Padova, con studio in Padova, via Morgagni n. 44, che ha già rappresentato l'Ente nella procedura di mediazione.

Considerato l'interesse dell'ULSS a costituirsi nel giudizio instaurato dal sig. T.M., al fine di opporsi alle domande avversarie e di far valere la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il paziente, si propone, quindi, di procedere al conferimento dell'incarico al citato professionista, precisando che gli oneri per la difesa tecnica dell'Azienda nel contenzioso giudiziale, compresi quelli connessi alla nomina di consulenti tecnici di parte, rimangono a carico dell'Assicuratore”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;  
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell'ULSS 8 avanti il Tribunale di Vicenza nella causa promossa dal sig. T.M. con ricorso *ex art. 696 bis c.p.c.* (R.G. 4415/2021);
2. di nominare quale difensore dell'ULSS 8 nella causa in questione l'avv. Mario Testa del foro di Padova, con studio in Padova, via Morgagni n. 44, presso il quale viene eletto domicilio ai fini della causa;
3. di dare atto che l'incarico di cui sopra non comporta alcun onere a carico dell'Azienda;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

---

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 3-9-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

---

Copia del presente atto viene inviato in data 3-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI  
DELL'UOC AFFARI GENERALI

---